



DETERMINA 4034 DEL 11/09/2025

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO POLISPORTIVO DELLA SPIANÀ FINANZIATI CON FONDI PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 3.1 – CLUSTER 1 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENOGAS S.R.L. PER LA “REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO MECCANICO”, ATTIVITÀ RIENTRANTE NELLA CATEGORIA OS28 (CUP I35B22000160006 - CIG 9567055789 – PBM 5411 – FASCICOLO 2022/6.4/70)

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1130 del 29 novembre 2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione del nuovo parco polisportivo della Spianà, finanziati dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 - Inclusione e Coesione - Componente 2 - Infrastrutture Sociali Famiglie Comunità Terzo Settore, Misura 3, Investimento 3.1 - “Sport E Inclusione Sociale” - Cluster 1, concludente per l'importo complessivo di euro 4.450.000,00 IVA compresa;
- con determinazione dirigenziale n. 1118 del 21 marzo 2023 e successivo contratto, RM 89259 del 26 maggio 2023, prot. n. 221041, si è provveduto ad affidare l'appalto relativo ai servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e alla realizzazione dei lavori in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle società PETAS Srl (mandataria) e Sint Roc Srl (mandante) per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 0,5%, di euro 3.687.401,60;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 833 del 27 agosto 2024 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in questione, redatto dai professionisti incaricati dal predetto R.T.I., concludente per l'importo complessivo del quadro economico di euro 6.040.000,00 e, con successiva determinazione n. 3873 del 29

agosto 2024, è stato approvato il relativo progetto esecutivo, sempre redatto dai suindicati professionisti, concludente con il medesimo importo complessivo e, in data 10 dicembre 2024, è stato sottoscritto il contratto aggiuntivo concludente per l'importo di euro 4.043.359,09 per lavori e servizi in appalto, oltre I.V.A.;

- in sede d'offerta, l'appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare, ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le opere rientranti nelle categorie OG1 fino al 50%, le opere rientranti nelle categorie OS13, OS30, OS28, OS6, OS1 al 100%;

Dato atto che con propria determinazione n. 1089 del 18 marzo 2025 è stata approvata per tutte le ragioni ivi esposte, la rettifica della tabella riportata all'art. 4 del Capitolato speciale d'Appalto del progetto esecutivo approvato con propria determinazione n. 3873/2024;

Considerato che:

- con domanda del 7 agosto 2025, prot. n. 292788, in atti all'ufficio, l'appaltatore ha richiesto, ai sensi del codice dei contratti vigente, il rilascio dell'autorizzazione a subappaltare alla società ENOGAS S.R.L., con sede in Bussolengo (VR), la "*realizzazione dell'impianto meccanico*", attività rientrante nella categoria OS28, per un importo complessivo di euro 317.000,00 oltre I.V.A., trasmettendo allo scopo la documentazione e le autocertificazioni, redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte in atti all'ufficio, previste dalla normativa vigente;
- con successiva nota del 3 settembre 2025, prot. n. 318872, in atti all'ufficio, l'appaltatore ha rettificato la suddetta richiesta, aumentando l'importo subappaltabile ad euro 320.700,68 ed allegando il contratto di subappalto, sottoscritto dalle parti, con l'importo richiesto;
- come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto l'appaltatore deve eseguire direttamente almeno il 50% dei lavori della categoria prevalente OG1, mentre i lavori delle restanti categorie sono subappaltabili al 100%;

- la richiesta di subappalto in questione rientra nei limiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e rientra, altresì, nell'ambito dei lavori che l'appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare;
- sono state espletate le verifiche di cui all'art. 105, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e non sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del predetto decreto legislativo ed è stato verificato, altresì, il rispetto della normativa speciale inerente i finanziamenti PNRR;
- dalla consultazione on line sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non risultano annotazioni rilevanti nei confronti della predetta ENOGAS S.R.L.;
- l'impresa subappaltatrice è in possesso della SOA rilasciata dalla società "SOA LAGHI", per i lavori della categoria OS28, Class. II, come risulta dall'attestazione n. 9555/57/01, con scadenza al 23 settembre 2026;
- dal Durc on line della ENOGAS S.R.L., prot. INPS n. 46589026, risulta la regolarità contributiva della stessa sino al 31 ottobre 2025;
- il subappaltatore ha dimostrato, altresì, di essere in possesso della "patente a punti" nei cantieri, trasmettendo la relativa ricevuta rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008, a far data dal 2 ottobre 2024;
- la ENOGAS S.R.L., in merito all'obbligo di presentazione del rapporto sulla situazione del personale, con nota del 9 settembre 2025, prot. n. 326642 in atti all'ufficio, ha dichiarato che *"nel periodo di osservazione 2022-2023, previsto dal decreto interministeriale del 2 luglio 2024, occupava meno di 50 dipendenti"* e, pertanto, non era tenuta ad ottemperare al predetto obbligo;
- in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nel contratto di subappalto sono stati recepiti, anche a carico del subappaltatore, gli obblighi e i vincoli previsti dal PNRR;
- in ragione dell'importo del subappalto, si è proceduto alla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia come disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 di approvazione del Codice delle leggi antimafia ed è decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 92, che consente alle Amministrazioni di procedere *"anche in assenza dell'informazione antimafia"*, con la precisazione che, nel caso venga

successivamente acquisita informazione interdittiva, le stesse *“revocano le autorizzazioni, le concessioni o recedono dai contratti...”*;

Visti:

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107 e 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni di approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DETERMINA

1. di autorizzare l'appaltatore, nell'ambito dei lavori in oggetto finanziati con fondi PNRR NEXT GENERATION EU (MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1) - CLUSTER 1, ad affidare in subappalto, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società ENOGAS S.R.L., con sede in Bussolengo (VR), la *“realizzazione dell'impianto meccanico”*, attività rientrante nella categoria OS28, per l'importo complessivo di euro 320.700,68 oltre I.V.A.;
2. di dare atto che nel caso in cui venga successivamente acquisita informazione antimafia interdittiva si provvederà ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
3. di prendere atto che l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti ad osservare tutti gli adempimenti stabiliti dal suindicato art. 105, dalle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori in cantiere, nonché al Capitolato Speciale d'Appalto e a rispettare tutti i vincoli e gli obblighi previsti dal PNRR relativi ai principi trasversali (DNSH, cd. Tagging e Gender Equality);
4. di dare comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore ed al subappaltatore nonché al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza, per tutti i successivi adempimenti e controlli di legge;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed, altresì, che lo stesso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 124 del succitato decreto legislativo n. 267/2000.

Firmato digitalmente da:
La Dirigente
CRISTINA FORMAGGIO